



COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA

AREA II - *Sviluppo Economico*

SERVIZIO: S.U.A.P.

N.14 del 18/12/2014

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RILASCIATO DALLA PROVINCIA DI GENOVA ALLA ECO ERIDANIA S.P.A.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA la domanda del 01/07/2014 -prot. n.13771-, trasmessa via PEC dal sig. GIUSTINI Andrea, nato a Genova il 13/03/1963 -C.F. GST NDR 63C43 D969K- in qualità di Legale Rappresentante della *Eco Eridania S.p.A.* con sede legale in Arenzano, via Pian Masino 103-105 -C.F./P.IVA 03033240106- titolare di insediamento produttivo in Arenzano, Via Pian Masino n.103-105 per l'attività di *Gestione Rifiuti*;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2012, n.35;

DATO ATTO CHE l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale è la Provincia;
PRESO ATTO CHE allo Sportello Unico delle Attività Produttive è pervenuto tramite PEC in data 17/12/2014 -prot. n.26659- l'Atto n.5001 adottato dalla Provincia di Genova in data 10/12/2014 con Prot. Generale N.0111738/2014/2014 ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta Eco Eridania S.p.A. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Arenzano – Via Pian Masino 103/105".

CONSIDERATO che lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Arenzano deve adottare il suddetto provvedimento e trasmetterlo ai soggetti competenti;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l'art.107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267,

ADOTTA

l'Atto n.5001 del 10/12/2014 con Prot. Generale N.0111738/2014/2014, allegato e parte integrante del presente provvedimento, con il quale la Provincia di Genova - Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti –Servizio Energia, Aria e Rumore, ha rilasciato "Autorizzazione Unica Ambientale" ai sensi del D.P.R. 59/2013 alla ditta Eco Eridania S.p.A., Via Pian Masino 103-105, Arenzano comprensiva di:

- Autorizzazione ai sensi della parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, provenienti dalla sede operativa sita in Arenzano, via Pian Masino 103-105, derivanti dall'attività di smaltimento, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di carcasse di animali;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 per le emissioni in atmosfera originate dall'impianto di incenerimento di carcasse di animali domestici sito in Comune di Arenzano, in via Pian Masino 103-105;
- Autorizzazione all'attività di **recupero di rifiuti** non pericolosi – in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 presso l'impianto sito nel Comune di Arenzano in via Pian Masino 103-105;
- Conferma del nulla osta acustico prot. n.19039 rilasciato dal Comune di Arenzano in data 10/09/2014.

TRASMETTE

la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale a:

1. Eco Eridania S.p.A.
2. ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. ASL 3 Genovese

4. AM.TER. S.p.A.
5. Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
6. Servizio Ambiente del Comune di Arenzano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Renzo TICINETO
Documento firmato digitalmente

Provvedimento n. 1249 Anno 2014



PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE

Prot. Generale N. 0111738 / 2014

Atto N. 5001

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta Eco Eridania S.p.A. per l'insediamento produttivo sito in Comune di Arenzano - Via Pian Masino 103/105.

In data 10/12/2014 il/la sottoscritto/a **BRESCIANINI CECILIA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

in particolare:

l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3° del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Renzo TICINETO
Documento firmato digitalmente

Procedimento n. 1249 Anno 2014
dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

la legge Regione Liguria 21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente difesa suolo ed energia";

la circolare della Regione Liguria D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA.

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visti, in particolare, relativamente al comparto acque:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce "(...) la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";
- la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che "L'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del D. Lgs. n. 152/2006 è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (...)";
- la L. n. 191/2009 art. 2, comma 186 bis - come modificato in ultimo dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012 - che dispone la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.
- la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", ed in particolare l'art. 22 comma 4, che prevede che "fino alla data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. (...)";
- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visti, in particolare, relativamente al comparto aria:

- la Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Visti, in particolare, relativamente al comparto rifiuti:

- il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;
- la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

Procedimento n. 1249 Anno 2014

- il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero".

Visti, in particolare, relativamente al comparto rumore:

- la Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 e decreti attuativi;
- la Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n. 234 del 28.5.1999, recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e di clima acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, l.r. 20.3.1998, n. 12";
- la classificazione acustica del Comune di Arenzano, adottata con Deliberazione del Consiglio del Comune di Arenzano n. 32 del 27.06.1996;

Premesso che:

la ditta Ecoeridania S.p.A. con Sede Legale in Arenzano Via Pian Masino 103-105 P.IVA 03033240106 ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento esistente con insediamento produttivo sito in Comune di Arenzano Via Pian Masino 103-105 trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova (di seguito SUAP) assunta al protocollo provinciale in data 01.07.2014 con prot. n. 64651;

l'istanza presentata dalla ditta Ecoeridania S.p.A. è relativa ai seguenti settori:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

l'istanza si è rivelata improcedibile, come comunicato con nota prot. n. 69002 del 14.07.2014;

con nota Pec n. 17256 del 18.08.2014 lo Sportello Unico ha trasmesso la documentazione atta a regolarizzare la domanda;

con nota PEC n. 80616 in data 21.08.2014 la Provincia di Genova ha comunicato al SUAP l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale e richiesto convocazione della conferenza dei servizi referente;

la conferenza dei servizi in sede referente in merito alla suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale si è svolta in data 23.09.2014, il verbale (atto prot. n. 89962), agli atti dell'amministrazione provinciale è stato trasmesso tramite SUAP a tutti i soggetti convocati;

con nota prot. n. 95340 del 08.10.2014 al SUAP si è richiesta la convocazione della conferenza dei servizi deliberante;

la conferenza dei servizi in sede deliberante in merito alla suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale si è svolta in data 06.11.2014, il verbale (atto prot. n. 105078), agli atti dell'amministrazione provinciale è stato trasmesso tramite SUAP a tutti i soggetti convocati;

Preso atto dell'avvenuto pagamento da parte della ditta Ecoeridania S.p.A. della somma dovuta per spese di istruttoria;

Dato atto che:

il Responsabile del procedimento ha verificato l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di

Procedimento n. 1249 Anno 2014
interesse rispetto all'assumendo procedimento;

Rilevato che:

dall'istanza di AUA emerge che:

la ditta Eco Eridania S.p.A. opera attività di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con particolare interesse per i rifiuti prodotti dal comparto sanitario.

L'attività esercitata nell'area di Via Pian Masino 103-105 è quella di stoccaggio di rifiuti sanitari, contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari, triturazione e sterilizzazione di rifiuti sanitari, lavaggio di contenitori per la raccolta di rifiuti sanitari. Effettua inoltre incenerimento di carcasse di animali domestici da affezione di piccola taglia.

L'impianto è installato in zona industriale.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici:

Le acque reflue industriali sono costituite da acque di lavaggio e disinfezione contenitori e mezzi di trasporto di carcasse animali, nonché di superfici dei locali, per un quantitativo di circa 1.500 mc/anno

Per quanto riguarda il comparto aria:

L'impianto di incenerimento, a bassa capacità, ha una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale ed è utilizzato unicamente per l'eliminazione delle spoglie di animali da compagnia. Un ciclo completo ha una durata compresa fra 30 minuti e due ore, in relazione a taglia e peso dell'animale. Al forno di cremazione è asservita l'emissione E1, convogliata a tetto.

Per quanto riguarda il comparto rifiuti:

L'attività prevede la messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ed individuati ai paragrafi 11.11 (Oli esausti vegetali ed animali – CER 020304-200125) del D.M. 5 febbraio 1998. L'attività risulta già iscritta al n. 269 dell'apposito registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti in regime di procedure semplificate

La messa in riserva sarà effettuata in 3 cisterne stagne in polietilene alta densità (due da 6 m³ e una da 3 m³) dotate di camicia di contenimento e posizionate in un'area dotata di cordolatura che forma ulteriore bacino di contenimento di capacità maggiore della cisterna più grande, con pendenza verso pozzetto cieco di raccolta.

In base ai quantitativi comunicati la classe di riferimento per la determinazione dell'importo dei diritti di iscrizione da versare annualmente alla Provincia di Genova è la sesta: inferiore alle 3.000 l/a.

Per quanto riguarda il comparto rumore:

L'attività è inserita in un contesto essenzialmente a carattere produttivo, in una zona acustica di Classe V (zona prevalentemente industriale). La sorgente acustica più rilevante è costituita dall'impianto di lavaggio contenitori per rifiuti, la cui attività è espletata a porteloni chiusi. In ambiente esterno si effettuano attività di movimentazione di carico e scarico di veicoli per trasporto merci, con saltuario transito dei medesimi. Le misurazioni acustiche effettuate attestano il rispetto dei limiti acustici di zona individuati in 65 dB(A) diurno – 55 dB(A) notturno di emissione e 70 dB(A) diurno – 60 dB(A) notturno di immissione. In corrispondenza dei recettori più esposti il livello acustico misurato è inferiore a 50 dB(A).

Richiamati:

il rapporto di prova n. 3401113 del 02.07.2014, emessi da Idrogeolab s.r.l., a firma del Dott. Pierfrancesco Aspes, iscritto all'ordine dei Chimici del Piemonte e della Valle d'Aosta, dal quale risulta che lo scarico delle acque reflue industriali in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

la relazione di valutazione di impatto acustico, redatta dal Tecnico competente in acustica ambientale Dott. Massimiliano Godani, abilitazione DGR n. 2500 del 03.09.2010;

Procedimento n. 1249 Anno 2014

il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 5152 del 13.11.2013, con cui la ECO ERIDANIA S.p.A. con sede legale ed operativa in Arenzano, esercente nella sede in oggetto l'attività di smaltimento, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di carcasse di animali, è stata autorizzata ad effettuare gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, per un quantitativo di circa 1500 mc/anno;

il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 1625 del 19.03.2009, con il quale EcoEridania S.p.A. è stata autorizzata ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 alle emissioni in atmosfera originate da impianto di incenerimento di carcasse di animali domestici sito in Via Pian Masino 103 - 105, Arenzano (GE)

il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3307 del 27.05.2010 ad integrazione del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 1625 del 19.03.2009;

il Nulla Osta Acustico emesso dal Comune di Arenzano n. 19039 del 10.09.2014;

Atteso che

in sede di conferenza è stato acquisito il parere favorevole di Asl 3, nonché degli uffici dell'amministrazione provinciale coinvolti nel procedimento, rilasciando parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA.

Esaminati:

il parere della Segreteria Tecnica ATO prot. n. 88305 reso in data 19.09.2014,

il parere dell'Ufficio Suolo reso in data 22.09.2014,

il parere dell'Ufficio Aria e Oli Minerali reso in data 23.09.2014;

Considerato che in data 12.09.2014 la Prefettura di Genova ha rilasciato comunicazione antimafia n.10744 ex art. 87 D.L.159/2011 come emendato dal D.L. 218/2012.

DISPONE

di rilasciare alla ditta Eco Eridania S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo sito in Comune di Arenzano Via Pian Masino 103-105;

di autorizzare ai sensi della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., la ECO ERIDANIA S.p.A. ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, provenienti dalla sede operativa sita in Arenzano, Via Pian Masino 103/105, derivanti dall'attività di smaltimento, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di carcasse di animali;

di autorizzare la ditta Eco Eridania S.p.A. alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in atmosfera originate dall'impianto di incenerimento di carcasse di animali domestici sito in Comune di Arenzano, in via Pian Masino 103-105;

di autorizzare la ditta Eco Eridania S.p.A. all'attività di **recupero di rifiuti** non pericolosi - in regime di procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 - presso l'impianto sito nel comune di Arenzano in via Pian Masino 103/105

di confermare il nulla osta acustico prot. n. 19039 rilasciato dal Comune di Arenzano in data 10.09.2014.

A) Scarichi Idrici - prescrizioni

Procedimento n. 1249 Anno 2014

1) con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Grassi e Oli animali e vegetali, Tensioattivi Totali.

Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.

Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR.

I referti analitici - corredati da un *verbale di campionamento* che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale e i metodi analitici utilizzati;

2) i referti di cui al punto precedente dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica A.T.O. della Provincia di Genova ed ad AM.TER. S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;

3) i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;

4) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;

5) il pozzetto di prelievo dei campioni, dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo e consentire il campionamento delle acque anche durante i periodi in cui gli scarichi non siano attivi;

6) il sistema di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;

7) dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
- periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti

8) in caso di cessazione dello scarico, la ECO ERODANIA S.p.A., deve darne immediata comunicazione alla Segreteria Tecnica A.T.O. ed a AM.TER. S.p.A., nonché all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;

9) le quantità totali annue di acqua reflua industriale scaricata siano comunicate alla AM.TER. S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

10) non sarà consentito lo scarico di acque, provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Provinciale. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

11) l'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

12) restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. della Provincia di Genova.

Procedimento n. 1249 Anno 2014

13) qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura.

B) Emissioni in atmosfera – prescrizioni

- 14) i fumi di combustione in uscita dalla camera primaria dovranno essere convogliati nella camera di combustione secondaria dove dovranno essere riscaldati ad una temperatura non inferiore a 850°C (media oraria) per un tempo non inferiore a 2 secondi;
- 15) in caso di diminuzione della temperatura del post combustore al di sotto di 850°C (media oraria) la società dovrà darne comunicazione alla Provincia di Genova con indicazione degli interventi messi in atto per ripristinare il corretto valore della stessa;
- 16) il post combustore dovrà essere dotato di un dispositivo per la registrazione su supporto informatico dei dati della temperatura di combustione in camera primaria, secondaria e del tenore di ossigeno in emissione;
- 17) le sonde per la misura della temperatura e dell'ossigeno dovranno essere mantenute in perfetta efficienza. I dati di temperatura in camera primaria, temperatura in camera secondaria e tenore di O₂ in emissione dovranno essere provvisti di data e conservati per un periodo di almeno 3 anni;
- 18) i dati misurati dovranno essere inviati al Centro Operativo Provinciale secondo modalità e specifiche concordate con l'Ufficio Elaborazione Dati Ambientali, che il gestore è tenuto a contattare;
- 19) la prima trasmissione dei dati di cui ai punti precedenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dal presente provvedimento;
- 20) il post combustore dovrà essere sottoposto a manutenzione almeno annuale;
- 21) la società dovrà istituire un apposito registro, che dovrà essere preventivamente vistato dalla Provincia di Genova, sul quale dovranno essere annotati gli interventi di manutenzione di cui ai punti 20 e 23;
- 22) in caso di disservizio del post combustore potrà essere portata a termine l'operazione di incenerimento in corso dopodiché l'impianto dovrà essere fermato fino al ripristino del corretto funzionamento del post combustore;
- 23) la società dovrà segnalare alla Provincia di Genova eventuali disfunzioni del post combustore e dovrà annotare il disservizio sul registro di cui al punto 21;
- 24) **l'emissione E1** dovrà essere **contenuta** entro i limiti riportati in Tabella I (riferiti a 0°C, 1013 hPa e ad una percentuale di O₂ in emissione del 11%),

1. polveri totali	2. 50 mg/m ³
3. sostanze organiche sotto forma di vapori espresse come carbonio organico totale (C.O.T.)	4. 20 mg/m ³
5. composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore espressi come acido cloridrico (HCl)	6. 50 mg/m ³
7. CO	8. 100 mg/m ³
9. Ni+Cd+Hg	11. 1 mg/m ³
10. metalli tab. B, classe III	12. 5 mg/m ³

Tabella I

- 25) la stessa **emissione E1**, utilizzando le metodiche analitiche indicate in Tabella II, dovrà essere sottoposta a controlli analitici annuali per i parametri ivi riportati;

• Manuale U.N.I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
• Norma UNI EN 16911 - 1	Misure alle emissioni. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
• Norma UNI EN 13284 – 1: 2003	Emissione da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – metodo manuale gravimetrico.

Procedimento n. 1249 Anno 2014

• Norma UNI EN 14385 ⁽¹⁾	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale dei metalli.
• Norma UNI EN 15058	Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in flussi gassosi convogliati, Metodo spettrometrico all'infrarosso
• Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa.
• Norma UNI EN 1911-1:2000 ⁽²⁾	Campionamento dei gas. - Metodo manuale per la determinazione dell'HCl.

⁽¹⁾ per la determinazione dei metalli potrà essere utilizzato, in alternativa il Manuale U.N.I.CHIM. n. 723/1986: Emissioni da sorgente fissa. solubilizzazione di materiale particellare per la determinazione dei metalli mediante tecniche di spettrometria.

⁽²⁾ per la determinazione dell'HCl potrà essere utilizzato, in alternativa il DM 25.08.2000: Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapore espressi come HCl.

Tabella I

26) I controlli analitici indicati al punto precedente dovranno essere effettuati entro il 31.12 di ogni anno. I referti dei controlli dovranno essere trasmessi alla Provincia di Genova e al Comune di Arenzano entro il 31.01 dell'anno successivo a quello della scadenza

27) l'impianto dovrà essere gestito in conformità al Regolamento (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774 recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" nel cui ambito di applicazione ricade l'impianto di incenerimento di carcasse di animali domestici oggetto della domanda di autorizzazione;

C) Attività recupero rifiuti – Prescrizioni

28) nell'area dell'impianto indicata nella planimetria allegata potrà essere effettuata la messa in riserva (R13) della tipologia di rifiuti riportata, con i relativi quantitativi massimi di stoccaggio, nell'allegato 1 alla presente relazione;

29) il tempo massimo di messa in riserva dei rifiuti è di un anno;

30) l'area di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere individuata chiaramente con segnaletica verticale e/o orizzontale indicante il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice CER;

31) l'area di conferimento dovrà essere chiaramente individuata e distinta dall'area di messa in riserva;

32) la pavimentazione impermeabile di tutte le aree (adibite allo stoccaggio e/o alla movimentazione dei rifiuti) dovrà essere mantenuta integra;

33) le cisterne in cui è effettuata la messa in riserva dei rifiuti dovranno riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotate di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;

34) prima della messa in esercizio in forza del presente provvedimento, le cisterne in cui è effettuata la messa in riserva dei rifiuti dovranno essere dotate di bacini di contenimento di capacità pari alla cisterna stessa oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;

35) i rifiuti di cui all'allegato 1 dovranno essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di recupero;

36) dovranno essere tempestivamente presentate alla Provincia di Genova le dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5.2.1998 in occasione di ogni eventuale futura variazione dei soggetti individuati dallo stesso art. 10 citato;

37) entro il 30 aprile di ogni anno dovranno essere versati alla Provincia i diritti di iscrizione determinati secondo quanto disposto dall'art. 214 comma 5 del D.Lgs. 152/2006;

38) dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di recupero;

Procedimento n. 1249 Anno 2014

39) per ogni altro aspetto l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme tecniche gestionali e nel mantenimento delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

40) alla chiusura dell'impianto:

- i) dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d'uso del sito stesso, in conformità alla normativa vigente;
- ii) la Società dovrà assicurare la rimozione dall'area dei rifiuti presenti;
- iii) la Società dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione determinata dall'attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e le condizioni di esercizio dell'attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione.

Altresì si ricorda che:

- nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 del D.lgs. 152/06, per la determinazione dei diritti di iscrizione (prescritti al punto 37) al registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350;
- la Società dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

D) Rumore - Prescrizioni

41) durante l'orario di attività lavorativa devono essere rispettati i limiti acustici di immissione per la zona di appartenenza (classe acustica V), determinati in 70 dB(A) nell'orario 6.00 + 22.00 e 60 dB(A) nell'orario 22.00 + 6.00,

42) deve essere garantita costantemente la miglior efficienza funzionale dei macchinari riportati nella relazione di impatto acustico agli atti,

43) l'attività dell'impianto di pulizia dei contenitori per rifiuti deve essere esercitata a portelloni chiusi;

44) nell'eventualità di modifiche apportate agli impianti e macchinari utilizzati, alle strutture o alle modalità di lavorazione che, anche potenzialmente possano risultare significative e influenti sul livello delle emissioni acustiche, il gestore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali competenti, per la valutazione di un eventuale avvio di valutazione di impatto acustico.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Arenzano, per la successiva trasmissione:

1. al Gestore
2. al Comune di Arenzano
3. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo
4. alla ASL 3
5. ad AM.TER. S.p.A.
6. alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni,

Procedimento n. 1249 Anno 2014
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente


Dott.ssa Cecilia Brescianini



IRRESPONSABILE DI AREA
Dott. Renzo TICINETO
Documento firmato digitalmente

Procedimento n. 1249 Anno 2014

ALLEGATO 1




I RESPONSABILE DI AREA
Dott. Renzo TICINETO
Documento firmato digitalmente

Procedimento n. 1249 Anno 2014

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità massime annue in messa in riserva	Quantità massime in stoccaggio istantaneo
11.11	Oli esausti vegetali e animali	020304-200125	Messa in riserva (R13)	t 220	m ³ 15

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER 15 GIORNI
DAL 11 DIC. 2014

Il Responsabile della Pubblicazione



I RESPONSABILE DI AREA
Dott. Renzo TICINETO
Documento firmato digitalmente